

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) LARA MODICA

Seduta del 09/12/2025

### FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 12 aprile 2021 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantottesima rata, il ricorrente chiede all'ABF di condannare l'intermediario ex art. 125 sexies tub al pagamento di € 1748,16 per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario chiede, in via preliminare, la sospensione del procedimento adducendo che l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo ha rimesso alla CGUE la questione relativa alla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Nel merito, contro deduce che al momento dell'estinzione anticipata, non è stata riconosciuta al cliente alcuna somma, non essendo presenti voci di spesa rimborsabili in quanto recurring; in particolare, le "commissioni di attivazione" hanno la stessa natura delle spese di istruttoria; i "costi di intermediazione" remunerano, invece, un'attività svolta da un soggetto terzo a cui il cliente "si è liberamente e discrezionalmente rivolto".

Chiede la sospensione del procedimento o, in subordine, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio disattende anzitutto la richiesta di sospensione formulata dall'intermediario in ragione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il solo giudice a quo a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia mentre detto obbligo non sussiste in capo ad altro organo - giurisdizionale o non - dinanzi al quale penda una analoga controversia. D'altro canto, le Disposizioni ABF (sez. VI, par. 2) prevedono la sospensione del procedimento in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra quella in esame.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub.

Il contratto è stato concluso il 12 aprile 2021. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024), reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies Tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue ante tempus il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Dalla documentazione prodotta, risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 28 febbraio 2025, in corrispondenza della rata n. 44 sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 4 marzo 2025 e conforme quietanza liberatoria rilasciata il 22 agosto 2025. Il conteggio non indica il numero delle rate pagate, che tuttavia è ricavabile in 44, dividendo l'importo delle rate incassate e della rata insoluta di febbraio 2025 (€ 10.148,00 + € 236,00) per il valore della singola rata (€ 236,00), con conseguenti n. 44 rate residue, e non 48, come sostenuto in sede di ricorso.

Quanto alla qualificazione delle singole voci di costo, va attribuita natura "up front" alle commissioni di attivazione, siccome destinate a remunerare attività non continuative. Medesima indole esibiscono le provvigioni per l'intermediario del credito: alla luce del consolidato orientamento dei Collegi territoriali, tutti i costi up-front (compresi i costi d'intermediazione) devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, dal momento che le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori (e i relativi costi) non devono gravare sul cliente; simile conclusione vale anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui il contratto sia stato concluso con l'intermediazione di un agente in attività finanziaria sulla base di un mandato conferito direttamente dal cliente (Collegio di Milano, decisione n. 1272/2024 e decisione n. 12467/2023). Considerato che non risultano a carico del cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del

prestito e rilevato che non constano restituzioni *in itinere*, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 21,107.91	TAN	6.16%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	236.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	63.33%
Data di inizio del prestito	7/1/2021	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	43.18%

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni di attivazione				1,132.80	Upfront	43.18%	489.16	0.00	489.16
Provvigioni per l'intermediario del credito				1,840.80	Upfront	43.18%	794.88	0.00	794.88
<b>Totale</b>				<b>2,973.60</b>					<b>1,284.03</b>

L'importo indicato, da arrotondare a € 1.284,00, è inferiore a quanto chiesto dal cliente, che ha applicato il criterio del pro rata temporis a tutte le voci di costo.

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.284,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA